

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1597 del 06/04/2020
Oggetto	D.P.R. 59 2013 - Società Salumificio Zironi & C. s.r.l. con impianto nel Comune di Fiscaglia, località Migliarino, via Roma n. 74 - Modifica sostanziale di AUA per attività di produzione insaccati, commercio all'ingrosso ed al dettaglio di carni e salumi
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1644 del 06/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sei APRILE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 3010/2020/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società "Salumificio Zironi & C. s.r.l." con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia, località Migliarino, via Roma n. 74 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di produzione insaccati, commercio all'ingrosso ed al dettaglio di carni e salumi, autorizzata con atto A.U.A. n. 5279 del 07.09.2015, aggiornato con atto n. 6550 del 13.11.2015,

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 03.01.2020 ed integrata in data 11.01.2020, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia ed assunta al P.G. di ARPAE il 17.01.2020 con il n. 7507, presentata al S.U.A.P. e registrata al prot. del Comune n. 131 del 07.01.2020, dalla Società "Salumificio Zironi & C. s.r.l.", nella persona di Germana Mari in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia, località Migliarino, via Roma n. 74, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di produzione insaccati, commercio all'ingrosso ed al dettaglio di carni e salumi, autorizzata con atto A.U.A. n. 5279 del 07.09.2015, aggiornato con atto n. 6550 del 13.11.2015, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società "Salumificio Zironi & C. s.r.l." per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, autorizzata con l'AUA su citata;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
 - la Delibera di G.R. n. 227 del 23.03.2020 contenente “Disposizioni urgenti in materia di termini per le tematiche ambientali a seguito delle misure disposte per la gestione dell'emergenza COVID 19”;
- **Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;**
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'impianto in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. n. 5279 del 07.09.2015, aggiornato con atto n. 6550 del 13.11.2015:
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:

- variazione della rete fognaria, che comporterà la realizzazione di due linee fognarie una convoglierà lo scarico di acque reflue industriali (nuovo tratto fognario con punto di scarico contrassegnato con la lettera "B") l'altra convoglierà acque reflue domestiche (tratto fognario esistente con punto di scarico contrassegnato con la lettera "A");
- modifica del posizionamento di pozzetti di raccolta ed all'uso della vasca del depuratore dismesso a elemento di sollevamento dei reflui;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Vista la precisazione, trasmessa dalla Società "Salumificio Zironi & C. s.r.l." ad ArpaE in data 21.01.2020, nella quale si comunica che la potenzialità delle tre caldaie è: una di 186 Kw e le altre 24 Kw;
- Vista la documentazione integrativa volontaria della Società "Salumificio Zironi & C. s.r.l." inoltrate al S.U.A.P. di Fiscaglia in data 26.01.2020 e trasmessa dal S.U.A.P. ad ArpaE con nota datata 05.02.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 19083 del 06.02.2020), riguardante chiarimenti relativi agli scarichi in pubblica fognatura;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Fiscaglia datata 23.03.2020 (assunta al PG di ArpaE n. 44813 del 23.03.2020), con allegati i Pareri relativi allo scarico di acque reflue industriali del Comune di Fiscaglia, espresso con nota prot. n. 4151 del 11.03.2020, e della società C.A.D.F. S.p.A.;
- Preso atto che lo scarico contrassegnato con la lettera "A" nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF è di acque reflue domestiche e meteoriche;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia alla Società "Salumificio Zironi & C. s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia, località Migliarino, via Roma n. 74, codice fiscale e PIVA 00051400380 per la modificata dell'attività di produzione insaccati, commercio all'ingrosso ed al dettaglio di carni e salumi, autorizzata con atto A.U.A. n. 5279 del 07.09.2015, aggiornato con atto n. 6550 del 13.11.2015.

1) Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI (pubblica fognatura) – Competenza Comune

1. Lo scarico di acque reflue industriali autorizzato nella pubblica fognatura di via Roma a Migliarino, nel Comune di Fiscaglia è quello contrassegnato con la lettera "B", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF, contenente acque reflue industriali (**Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato**) meteoriche e reflue domestiche.
2. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione (con deroga per il parametro azoto ammoniacale fissato a 400 mg/lit), indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" - Tlim, nel pozzetto di campionamento contrassegnato con il numero "7" nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
3. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli autorizzati.
4. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
5. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice.
6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso

del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.

7. L'impianto fognario (tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti degrassatori e di raccordo, ecc.) dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e libero da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione. In caso di danni o rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.

8. La ditta ha l'obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.

9. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione allo scarico autorizzato.

Si precisa inoltre che:

-Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.

-L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

-Per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa Imhoff e del filtro batterico anaerobico e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06 parte quarta. Il formulario di trasporto di tali fanghi va conservato per almeno 5 anni.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello S.U.A.P. di Fiscaglia, l'atto A.U.A. n. 5279 del 07.09.2015, aggiornato con atto n. 6550 del 13.11.2015, adottato dalla Provincia di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. di Fiscaglia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. di Fiscaglia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. di Fiscaglia e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. di Fiscaglia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al Settore Ambiente del Comune di Fiscaglia.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. di Fiscaglia.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.